



Bergeggi, 31 MARZO 2026

Al Settore Amministrativo Contabile - SEDE

OGGETTO: relazione in merito alla verifica e congruità dello stanziamento del fondo rischi contenziosi in essere al 31.12.2023, 31.12.2024 e 31.12.2025 a riscontro della nota della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 1424 del 13.03.2026.

La presente viene formulata per quanto di competenza del Settore Urbanistica Edilizia Privata e Demanio in ragione alla verifica e congruità dello stanziamento del fondo rischi contenziosi in essere al 31.12.2023, 31.12.2024 e 31.12.2025 a riscontro della nota della Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Liguria n. 1424 del 13.03.2026 - Questionario al Bilancio di previsione 2023-2025 - Sezione I - equilibri finanziari nel bilancio di previsione 2022-2025 - Quesito 14, si relazione il Settore Amministrativo.

SITUAZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CAUSE LEGALI DI INTERESSE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO IN ESSERE AL 31.12.2023:

Cause in opposizione al P. di C. n. 1/2020 rilasciato in data 01.10.2020 in capo al Sig. Peano Fabrizio:

- A) Ricorso in appello al Consiglio di Stato R.G.R. n. 100124/2021 - proposto dal Sig.ra Veneziani Paola contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, n. 370 del 23.04.2021.
- B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - notificato in data 16.02.2021 al n. di protocollo 1303 (Fascicolo 22939) - proposto dal Sig. Lorenzo Mozzone contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del permesso di costruire n. 1/2020 e motivi aggiunti.

Trattandosi di ricorsi avverso il medesimo atto abilitativo rilasciato dal Comune e tenuto conto della sentenza del TAR n. 370 del 23.04.2021, favorevole al Comune, si è ritenuto unificare in una unica valutazione il rischio di soccombenza nei due suindicati giudizi, valutato nella misura del 40%, con valore delle due cause che può essere stimato in maniera oscillante tra €. 60.000/100.000 - la stima risulta del tutto approssimativa in quanto controparte si sono limitati ad attribuirgli un valore indeterminato.

Si ritiene pertanto indicare, oggi per allora, la stima delle necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 80.000

Probabilità di soccombenza: possibile: 40%

Stima del fondo contenzioso: Euro 32.000 (Euro 80.000 x 40%)

Cause in opposizione al P. di C. n. 1/2019 (P.E. n 9/2012) rilasciato in data 28.01.2019 ed atti consequenziali in capo a TEICOS S.r.l.:

- A) Ricorso in appello n. 1068/2020, proposto dinanzi al Consiglio di Stato da Onlus Associazione Verdi Ambiente e Società - V.A.S. per l'annullamento della sentenza TAR n. 1008/2019;
- B) Ricorso al TAR Liguria notificato in data 15.06.2021 (con prot. n. 4737) contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della soc. TEICOS Costruzioni S.r.l. per l'annullamento previa sospensione dell'Autorizzazione paesaggistica rilasciata il 07.04.2021;

- C) Ricorso al TAR Liguria notificato in data 22.05.2023 (con prot. n. 4248) contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della Soc. TEICOS S.r.l. avverso l'ulteriore Autorizzazione paesaggistica rilasciata il 20.02.2023, la deliberazione di G.C. n. 17/2023 ed atti consequenziali.

In data 12.06.2023 sono stati acquisiti al prot. n. 4819:

- **Atto di rinuncia** dell'Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus di Roma ai ricorsi al TAR Liguria contro il Comune di Bergeggi e nei confronti della soc. TEICOS costruzioni S.r.l. (di cui alle sopra indicate lettere B) e C));
- **Atto di rinuncia** dell'Associazione Verdi Ambiente e Società Onlus di Roma al Consiglio di Stato (ricorso in appello R.G.R. n. 1068/2020) contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Comune di Bergeggi e nei confronti della Soc. TEICOS Costruzioni S.r.l. (di cui alla sopra indicata lettera A))

Conseguentemente è stato rilasciato il nuovo Permesso di Costruire n. 4/2023 (PEPC n. 1/2021) in data 12.07.2023 in capo a TEICOS Costruzioni S.r.l. ed è cessato ogni motivo di contenzioso in merito.

Causa in opposizione al provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004 in capo alla Sig.ra Callegaro Angela:

Ricorso al TAR Liguria R.G.R. n. 139/2019 - notificato in data 01.03.2019 al n. di protocollo 1846 - promosso dalla Sig.ra Callegaro Angela per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004.

Seppure del contenzioso non si aveva notizia alcuna alla data del 31.12.2023 in quanto precedente all'entrata in servizio del sottoscritto e non contenuto, peraltro come altri, nella nota costituente il "passaggio di consegne" con il precedente responsabile del settore, si ritiene poter indicare, oggi per allora, la stima delle necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 7.000

Probabilità di soccombenza: remoto: <10%

Stima del fondo contenzioso: Euro 0,00 (Euro 7.000 x 0%)

SITUAZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CAUSE LEGALI DI INTERESSE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO IN ESSERE AL 31.12.2024:

Cause in opposizione al P. di C. n. 1/2020 rilasciato in data 01.10.2020 in capo al Sig. Peano Fabrizio:

- A) Ricorso in appello al Consiglio di Stato R.G.R. n. 100124/2021 - proposto dal Sig.ra Veneziani Paola contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, n. 370 del 23.04.2021.

In data 10.06.2024 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 5155/2024 che si è definitivamente pronunciata sull'appello ricorso R.G.R. n. 100124/2021 respingendolo, condannando altresì la Ricorrente alle spese di giudizio.

Alla data del 31.12.2024 non si è riscontrata la necessità di nuovi stanziamenti del fondo per il contenzioso specifico.

- B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - notificato in data 16.02.2021 al n. di protocollo 1303 (Fascicolo 22939) - proposto dal Sig. Lorenzo Mozzone contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del permesso di costruire n. 1/2020 e motivi aggiunti.

La Prima Sezione Consultiva del Consiglio di Stato con Parere interlocutorio n. 00466/2021, reso nell'Adunanza del 22.11.2023, relativo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti indicati in oggetto, spedito con nota del Segretariato Generale del Consiglio di Stato n. 00042/2024 del 18.01.2024, a fronte delle contestazioni delle parti dei ricorsi in argomento, ha rinviato l'Adunanza al 15.05.2024, in quanto ha ritenuto necessario disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti:

- a) l'effettivo stato dei luoghi;
- b) con riguardo all'andamento naturale del terreno, se la cubatura della costruzione determinata anche tenuto conto delle quote dell'edificio interrato o seminterrato, sia conforme alla normativa regionale e alle specifiche disposizioni del PUC;

- c) con riguardo all'andamento del terreno se le porzioni dell'edificio risultino interrato, in esito ad operazioni di sistemazione artificiale oppure in quanto collocate contro muri di contenimento ed intercapedini;
- d) quale sia la percentuale di riduzione del volume, prevista dalla SCIA in variante successivamente presentata, e se effettivamente incida solo sulla parte non residenziale del fabbricato di progetto;
- e) se il nuovo manufatto, tenuto conto delle parti interrato e/o seminterrato, rispetti la distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prescritta dall'art. 9 del DM n. 1444/196,8 in relazione alla proprietà del ricorrente.

Con tale verifica il funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente per territorio ha provveduto, nel contraddittorio tra le parti, a rispondere ai quesiti sopra formulati e all'esito delle operazioni, redigendo apposita dettagliata e motivata relazione acquisita agli atti del Comune con prot. n. 8325 del 12.09.2024, cui ha fatto seguito le Osservazioni dello scrivente Ufficio prot. n. 8618 del 19.09.2024.

Richiamata la nota dell'avv. Armando Gamalero (legale rappresentante in giudizio il Comune nel ricorso di che trattasi) in data 28.02.2023 (ns. prot. n. 1885 del 01.03.2023), che indicava quale valore della causa un valore oscillante tra Euro 60.000/100.000 (la stima è estremamente difficile al punto che i proponenti e controinteressati si limitano ad attribuirgli un valore indeterminato) e valutato che in ragione al sopraccitato Parere del Consiglio di Stato appare quanto mai probabile – nella misura del 90% - la soccombenza qualora si proceda a sentenza, si è stimato e prevista la necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 80.000

Probabilità di soccombenza: probabile: 90%

Stima del fondo contenzioso: Euro 72.000 (Euro 80.000 x 90%)

Causa in opposizione al provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004 in capo alla Sig.ra Callegaro Angela:

Ricorso al TAR Liguria R.G.R. n. 139/2019 - notificato in data 01.03.2019 al n. di protocollo 1846 - promosso dalla Sig.ra Callegaro Angela per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004.

Causa pendente.

Si ritiene poter indicare, oggi per allora, la stima delle necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 7.000

Probabilità di soccombenza: remoto: <10%

Stima del fondo contenzioso: Euro 0,00 (Euro 7.000 x 00%)

SITUAZIONE DEI CONTENZIOSI E DELLE CAUSE LEGALI DI INTERESSE DEL SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E DEMANIO **IN ESSERE AL 31.12.2025:**

Cause in opposizione al P. di C. n. 1/2020 rilasciato in data 01.10.2020 in capo al Sig. Peano Fabrizio:

- A) Ricorso in appello al Consiglio di Stato R.G.R. n. 100124/2021 – proposto dal Sig.ra Veneziani Paola contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, n. 370 del 23.04.2021.

In data 10.06.2024 è stata pubblicata la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) n. 5155/2024 che si è definitivamente pronunciata sull'appello ricorso R.G.R. n. 100124/2021 respingendolo, condannando altresì la Ricorrente alle spese di giudizio.

Alla data del 31.12.2024 non si è riscontrata la necessità di nuovi stanziamenti del fondo per il contenzioso specifico.

- B) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – notificato in data 16.02.2021 al n. di protocollo 1303 (Fascicolo 22939) - proposto dal Sig. Lorenzo Mozzone contro il Comune di Bergeggi e nei confronti del Sig. Fabrizio Peano e del Comune di Vado Ligure per l'annullamento, previa sospensione dell'esecutività, del permesso di costruire n. 1/2020 e motivi aggiunti. La Prima Sezione Consultiva del Consiglio di Stato con Parere interlocutorio n. 00466/2021, reso nell'Adunanza del 22.11.2023, relativo al ricorso introduttivo ed al ricorso per motivi aggiunti indicati in oggetto, spedito con nota del Segretariato Generale del Consiglio di Stato n.

00042/2024 del 18.01.2024, a fronte delle contestazioni delle parti dei ricorsi in argomento, ha rinviato l'Adunanza al 15.05.2024, in quanto ha ritenuto necessario disporre una verifica, ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., a cura del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti:

- a) l'effettivo stato dei luoghi;
- b) con riguardo all'andamento naturale del terreno, se la cubatura della costruzione determinata anche tenuto conto delle quote dell'edificio interrato o seminterrato, sia conforme alla normativa regionale e alle specifiche disposizioni del PUC;
- c) con riguardo all'andamento del terreno se le porzioni dell'edificio risultino interrate, in esito ad operazioni di sistemazione artificiale oppure in quanto collocate contro muri di contenimento ed intercapedini;
- d) quale sia la percentuale di riduzione del volume, prevista dalla SCIA in variante successivamente presentata, e se effettivamente incida solo sulla parte non residenziale del fabbricato di progetto;
- e) se il nuovo manufatto, tenuto conto delle parti interrate e/o seminterrate, rispetti la distanza di 10 metri tra pareti finestrate, prescritta dall'art. 9 del DM n. 1444/196,8 in relazione alla proprietà del ricorrente.

Con tale verifica il funzionario del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche competente per territorio ha provveduto, nel contraddittorio tra le parti, a rispondere ai quesiti sopra formulati e all'esito delle operazioni, redigendo apposita dettagliata e motivata relazione acquisita agli atti del Comune con prot. n. 8325 del 12.09.2024, cui ha fatto seguito le Osservazioni dello scrivente Ufficio prot. n. 8618 del 19.09.2024.

In data 14.01.2025 risulta essere stato emesso parere n. 00037/2025 del Consiglio di Stato - Parte I - Adunanza del 20.11.2024 - con esito favorevole sul ricorso avanzato dal Sig. Mozzone Lorenzo ed indicazione di conseguente annullamento dei provvedimenti con essi impugnati.

con nota Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione Generale 5 Urbanistica in data 10.04.2025 n. 4766 (acquisita al protocollo di questo Comune al n. 3071 in data 11.04.2025) è pervenuto il Decreto del Presidente della Repubblica del 26.03.2025 (provvedimento anno 2025/ n. 00037) che dispone, in considerazione del Parere n. 00461/2021 reso dal Consiglio di Stato - Sezione I nell'adunanza del 20.11.2024, l'accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati.

Richiamate le note dell'avv. Armando Gamalero (legale rappresentante il Comune nel ricorso di che trattasi):

- data 28.02.2023 (ns. prot. n. 1885 del 01.03.2023), tenuto conto delle recenti deliberazioni della Corte dei Conti (es. Sezione Emilia Romagna nn. 131, 132, 133, 134 e 135 del 2022 e n. 23 del 2023) e della circolare n. 14.12.2022 della Entionline - Maggioli, che indicava quale valore della causa un valore oscillante tra Euro 60.000/100.000 (la stima è estremamente difficile al punto che i proponenti e controinteressati si limitano ad attribuirgli un valore indeterminato)
- prot. n. 3325 del 22.04.2025 dalla quale emerge la *"sostanziale improponibilità di un gravame nei confronti del Decreto presidenziale"* e pertanto, ammesso che le parti private non definiscano una trattativa transattiva del contenzioso, *"l'Amministrazione comunale non avrebbe altra scelta che intimare il ripristino dei luoghi nello stato antecedente l'esecuzione degli atti giurisdizionalmente annullati"*.

In ragione alla definitiva Sentenza di cui al citato DPR del 26.03.2025 n. 00037, si è pertanto ritenuto dover aggiornare il valore di stima e prevede la necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 80.000

Probabilità di soccombenza: certa: 100%

Stima del fondo contenzioso: Euro 80.000 (Euro 80.000 x 100%)

Causa in opposizione al provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004 in capo alla Sig.ra Callegaro Angela:

Ricorso al TAR Liguria R.G.R. n. 139/2019 - notificato in data 01.03.2019 al n. di protocollo 1846 - promosso dalla Sig.ra Callegaro Angela per l'annullamento del provvedimento del Comune di Bergeggi prot. n. n. 274 del 10.01.2019 di diniego del rimborso dei contributi di costruzione inerenti la domanda di condono edilizio del 10.12.2004.

Seppure del contenzioso non si aveva notizia alcuna alla data del 31.12.2023 in quanto precedente all'entrata in servizio del sottoscritto e non contenuto, peraltro come altri, nella nota costituente il "passaggio di consegne" con il precedente responsabile del settore, si ritiene poter indicare, oggi per allora, la stima delle necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (medio): Euro 7.000

Probabilità di soccombenza: remoto: 0%

Stima del fondo contenzioso: Euro 0,00 (Euro 7.000 x 0%)

In data 28.02.2025 è stata pubblicata la sentenza del TAR Liguria n. 213/2025 che si è definitivamente pronunciata sul ricorso R.G.R. n. 139/2019 rigettandolo, condannando altresì la Ricorrente alle spese di giudizio.

Ricorso straordinario al TAR Liguria rg. 1276/2025 promosso dal Comune di Bergeggi contro il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e altri, nonché nei confronti di GNL MED Srl, per l'annullamento del provvedimento del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi prot. 221689 del 24/11/2025, trasmesso al Comune di Bergeggi in data 25.11.2025, con il quale detto Ministero ha comunicato, ai sensi della Legge 241/1990, "la conclusione positiva della Conferenza di Servizi per l'approvazione, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs 16 dicembre 2016, n. 257, del progetto "costruzione ed esercizio di un nuovo impianto di deposito di GNL e/o Bio GNL della capacità iniziale di mc 19.800 nel Comune di Bergeggi, in area portuale di Vado Ligure".

Nella valutazione effettuata oggi in allora, si richiama la nota degli avv.ti Alessia Tiragalli e Mattia Crucoli (legali rappresentanti il Comune nel ricorso di che trattasi) acquista in data 12.03.2026 nella quale è indicato:

"Gli atti impugnati sono provvedimenti molto articolati e il procedimento giudiziale pendente presenta un livello di complessità elevato (sia in rito che nel merito) inoltre la questione sottesa alla decisione del TAR merita particolare attenzione in quanto riguarda interessi quali, da un lato, la tutela ambientale e della salute e, dall'altro, le cd. "esigenze energetiche" che nel caso di specie si contrappongono e pertanto sono difficilmente bilanciabili. Alla luce di quanto sopra e dell'ineliminabile alea del giudizio si può ipotizzare un 50% di rischio di soccombenza. In relazione alla quantificazione del rischio economico dell'ente si evidenzia che il punto spese legali la regola generale e che le stesse seguano la soccombenza. Pertanto l'eventuale rigetto del ricorso può comportare la condanna del comune alla rifusione delle spese di lite delle controparti costituite in giudizio. La quantificazione è decisa in via equitativa dal giudice e dunque non è facilmente prevedibile; potrebbe ipotizzarsi all'incirca in euro 2.000 oltre accessori di legge per parte costituita. Nel caso di specie - ad oggi - si sono costituite quattro parti e, in particolare, GNL Med, l'Avvocatura dello Stato per alcune Amministrazioni, Regione Liguria e Autorità di Sistema Portuale."

Per cui per l'eventuale soccombenza si stima e prevede la necessità di stanziamenti del fondo per il contenzioso:

Valore della causa (rifusione delle spese di lite): Euro 2.000,00 + spese generali (15%) + oneri previdenziali (4%) + IVA (22%) = Euro 2.918,24 arrotondati a Euro 3.000 per ogni parte costituita

Probabilità di soccombenza: media: 50%

Stima del fondo contenzioso: Euro 6.000 (Euro 3.000 x 4 x 50%)

Si resta a disposizione per migliori indicazioni o chiarimenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Paolo Not)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale